

ROMA



Protocollo RC n. 15677/2019

Deliberazione n. 91

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2019

VERBALE N. 81

Seduta Pubblica del 5 dicembre 2019

Presidenza: DE VITO - SECCIA

L'anno 2019, il giorno di giovedì 5 del mese di dicembre, alle ore 14,08 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 14,29 – il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica,

Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Seccia Sara, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, Sturni Angelo e Terranova Marco.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, Diaco Daniele, Diario Angelo, Figliomeni Francesco, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Simonelli Massimo, Tempesta Giulia, Zannola Giovanni e Zotta Teresa Maria.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Penna ha giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Cafarotti Carlo, Frongia Daniele, Lemmetti Gianni e Mammì Veronica.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 68^a proposta nel sottoriportato testo, risultante dall'accoglimento di emendamenti:

68^a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma del Consigliere Coia

Modifica del Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP), comprensivo delle norme attuative del P.G.T.U. con ripubblicazione integrale dello stesso.

Premesso che Roma Capitale, avvalendosi della facoltà attribuita ai Comuni dall'art. 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di istituire con Regolamento il canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (Cosap), in sostituzione della tassa (Tosap) di cui al capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 339, del 21 dicembre 1998, il Regolamento istitutivo del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 1999;

tale Regolamento ha subito negli anni a seguire diverse modifiche resesi necessarie in considerazione delle sopravvenute disposizioni normative che ne hanno richiesto l'adeguamento in materia, tra le quali quelle apportate in ultimo dalla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 39 del 23 luglio 2014 e ss.mm.ii.;

nel frattempo sono intervenute ulteriori esigenze di adeguamento normativo derivanti dal mutato contesto, da cui discende la necessità di procedere ad un intervento di

revisione ed attualizzazione di alcune delle disposizioni contenute nel Regolamento in parola;

di tale processo sono stati preventivamente edotti i diversi portatori di interesse, i quali hanno potuto, in tal modo, presentare osservazioni;

tali osservazioni sono state oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione proponente, al fine di verificare la compatibilità delle stesse rispetto ai principi ispiratori della deliberazione medesima;

stante anche la validità di alcune di esse, si è ritenuto dunque opportuno modificare la summenzionata deliberazione, mediante apporto di chiarimenti, correzioni e/o integrazioni al testo;

la presente proposta, rinviando a successivi atti gli aspetti tariffari, non influisce sugli attuali equilibri di bilancio;

al fine di rendere agevole la consultazione agli utenti del Regolamento e di adeguare l'operato dell'Amministrazione ai criteri di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, appare necessario e opportuno procedere alla ripubblicazione integrale dello stesso Regolamento.

Visto il parere reso in data 22 maggio 2019 con nota prot. RE/51492, esibita in atti, dal Dirigente della I U.O. – III Direzione Gestione controllo di regolarità contabile atti Dipartimenti della Ragioneria Generale, Alessandra Boldrini, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla proposta in oggetto;

il parere reso in data 3 giugno 2019 con nota prot. QB/601709, esibita in atti, dal Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, Stefano Cervi, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla proposta in oggetto;

il parere reso in data 5 giugno 2019 con nota prot. QH/29358, esibita in atti, dal Direttore della Direzione Mercati e Commercio su Aree Pubbliche del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Guido Calzia, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla proposta in oggetto;

il parere reso in data 5 giugno 2019 con nota prot. QH/29360, esibita in atti, dal Direttore della Direzione Sportelli Unici del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Maurizio Salvi, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla proposta in oggetto;

il parere reso in data 12 novembre 2019 con nota prot. QG/42984, esibita in atti, dal Dirigente della Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità del Dipartimento Mobilità e Trasporti, Fabiostefano Pellegrini, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla proposta in oggetto;

il parere reso in data 14 novembre 2019 con nota prot. RH/306870, esibita in atti, dal Vice Comandante della Polizia Roma Capitale, Massimo Ancillotti, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla proposta in oggetto;

il parere reso in data 15 novembre 2019 con nota prot. RI/32138, esibita in atti, dalla Sovrintendente Capitolina ai Beni Culturali, Maria Vittoria Marini Clarelli, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla proposta in oggetto.

Che la proposta, in data 5 giugno 2019, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

che dai Consigli dei Municipi II, IX e XIV non è pervenuto alcun parere;

che i Consigli dei Municipi IV, V e XV, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

che i Consigli dei Municipi VII, X, XII e XIII hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio VII:

- All'art. 4-quinques, comma 1, aggiungere lettera "o" con la seguente dicitura: "le isole pedonali e le piazze ove insistono esercizi pubblici, l'occupazione è consentita filo fabbricato non superiore al fronte esercizio e con estensione di un minimo di 3 metri e un massimo di 4 metri".
- All'art. 19, comma 1, aggiungere lettera "z" "posaceneri filo fabbricato fissati al muro".
- Si evidenzia che a tutt'oggi gli esercizi commerciali sono sottoposti al pagamento del canone OSP (COSAP) e la tassa sull'ombra. Si auspica una unica tassazione con relativa riduzione.

Municipio X:

- Articolo 4-bis: non cambiare il comma 4 ma aggiungere il 4-ter con la modifica proposta per il comma 4 aggiungendo dopo la parola Città Storica - "Sito Unesco".
- Aggiungere all'art. 4-bis il comma 4 quater: "al di fuori dell'ambito della Città Storica i municipi possono subordinare il rilascio di concessioni di suolo pubblico alle prescrizioni di appositi piani che individuino la massima occupabilità delle aree di rispettiva competenza. Tali piani sono approvati dal Consiglio del Municipio, acquisito il parere obbligatorio della Polizia Locale di Roma Capitale, tenendo conto degli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale".
- Articolo 4-quater comma c): sostituire 5 metri con 20 metri.
- Articolo 4-quater comma h): sostituire le parole in posizione antistante con "ad una distanza non inferiore di 20 metri, salvo diverse disposizioni della Questura".
- Articolo 10 comma 2 alla modifica proposta, aggiungere, dopo la parola scadenza, "Il Municipio territorialmente competente, rilascerà una nuova concessione di pari anni a quella rilasciata in precedenza".

- Articolo 21 comma 5 non modificare e aggiungere il comma 5-bis: "Il canone per l'occupazione temporanea dei mercati saltuari può essere pagato in due rate, per importi superiori a cinquecento euro in quattro rate".

Municipio XII:

- All'art. 19-bis, comma 1, sostituire "80 per cento" con "40 per cento".

Municipio XIII:

- estendere l'art. 19-ter anche ai Municipi, compatibilmente e nel rispetto del vigente Regolamento del Decentramento Amministrativo e del TUEL.
- eliminare l'art. 24, comma 7-bis in quanto non si ritiene necessario. Comunque, qualora venisse inserito, si suggerisce di prevedere la revisione del Catalogo dell'Arredo Urbano non annualmente, ma con cadenza biennale o triennale.

Che il Consiglio del Municipio VI, con deliberazione in atti, ha espresso parere contrario.

Che i Consigli dei Municipi I, III e VIII hanno espresso parere contrario con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio I:

Accentra la competenza dei Piani di Massima Occupabilità dei Municipi e altre funzioni in materia del Consiglio del Municipio per il territorio di propria competenza alla Giunta Capitolina.

Quindi la competenza dei Piani di Massima Occupabilità territoriali e varie competenze rispetto all'OSP, verrebbero tolte ai Municipi e ai Consigli competenti per territorio e accentrata alla Giunta Capitolina. La proposta, come evidenziato anche nei pareri tecnici, è in contrasto con le norme attualmente in vigore sul Decentramento Amministrativo che prevedono, all'art. 55, le competenze dei Municipi, tra cui quelle sul commercio e come sia in contrasto con la competenza di programmazione attribuita dal TUEL e Regolamento del Decentramento ai Consigli.

Inoltre, la modifica che si limita a citare il parere della Polizia Locale, potrebbe non prevedere l'acquisizione dei pareri da parte di altri uffici capitolini, della Sovrintendenza Capitolina e della Soprintendenza di Stato e gli altri e soprattutto non si capisce attraverso quale iter ed in capo a quale soggetto amministrativo sia tutta la procedura. La Giunta non può svolgere un ruolo istruttorio. Si esprime pertanto totale contrarietà.

Prevede di allargare la tipologia di attività per cui sarebbe possibile ottenere la concessione di suolo pubblico, ora prevista solo per le attività di somministrazione di cibi e bevande.

Pertanto esprimiamo totale contrarietà alla modifica di cui al comma 2 e alla possibilità di consentire concessioni ad attività diverse dai pubblici esercizi di cui l'art 86 del TULPS e la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 35/2010. Aggiungere altre tipologie aggraverebbe in modo incontrovertibile e incontrollabile i fenomeni in atto.

Per di più si fa notare che la definizione è troppo generica, non specificando la stretta correlazione tra l'attività svolta ed allestimenti consentiti.

All'articolo 4-quater comma 11: "L'attuazione dei piani potrà essere applicata con atti separati per ambiti o nella sua interezza. I piani saranno sottoposti all'approvazione del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive".

Anche quest'articolo è apertamente in contrasto con le norme del Decentramento Amministrativo. Non si capisce con quale competenza il Dipartimento approvi quanto definito dal Municipio.

All'articolo 10, comma 2, si sostituirebbe il comma come segue: "Salve le diverse modalità di rinnovo per le tipologie speciali di occupazioni, le concessioni permanenti possono essere rinnovate con il pagamento del canone per l'anno di riferimento, a condizione che non risultino variazioni, aggiungendo che rispettino determinate prescrizioni eventualmente stabilite dalla Giunta Capitolina e che "l'Amministrazione non abbia comunicato il proprio diverso intendimento almeno trenta giorni prima della scadenza".

Si esprime contrarietà per i seguenti motivi: si continua a indicare prescrizioni che verrebbero date dalla Giunta Capitolina. I regolamenti sono materia di Consiglio e l'OSP è materia delegata ai Municipi dal Regolamento del Decentramento Amministrativo. Pertanto le eventuali prescrizioni valide per tutta la città, dovrebbero essere approvate all'interno del Regolamento dall'Assemblea Capitolina, mentre per le prescrizioni legate al territorio, demandate a una programmazione territoriale fatta dal Municipio, di competenza del Consiglio del Municipio stesso.

Esenzione per rastrelliere e posteggi privati.

All'articolo 19, comma 1, (COSP per le quali il canone non è dovuto) si prevede di proseguire l'elencazione alfabetica inserendo le ulteriori seguenti lettere:

t) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di biciclette ed altri veicoli leggeri con esclusione di quelli alimentati da motori a combustione;

u) le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici ed i relativi posti auto qualora previsti.

Sarebbe accettabile se si aggiungesse "solo se ad uso pubblico ed avendo acquisito i prescritti pareri ed autorizzazioni".

Esenzione e possibilità di occupare il suolo pubblico con contenitori di rifiuti privato.

v) le attrezzature necessarie, se conformi al decoro, per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata qualora il servizio venga svolto da privati su concessione del Comune diretta o indiretta.

Contrarietà assoluta: i rifiuti e contenitori privati vanno tenuti all'interno e sanzionati se occupano suolo pubblico. Ben al contrario occorre contrastare il fenomeno di occupazione del suolo pubblico con rifiuti privati o in contenitori privati, fonte primaria di degrado e problemi di igiene. Tali rifiuti e contenitori devono essere tenuti all'interno di spazi privati, sia commerciali che domestici e sanzionati qualora si contravvenga.

Giunta revisiona con categorie annualmente Catalogo Arredo Urbano esistente.

All'articolo 24, dopo il comma 7, si inserirebbe il seguente comma 7-bis: "la Giunta Capitolina, nel rispetto del decoro, approva e revisiona annualmente un Catalogo dell'Arredo Urbano che preveda procedure semplificative e celeri per coloro che si adeguano nei tempi e nelle modalità prescritte alle disposizioni ivi contenute e che valuti le proposte di migliorie da parte delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative" con la frase "la Giunta Capitolina stabilisce".

Contrarietà: oltre al fatto che l'enunciato non è chiaro, la decisione dell'abaco degli arredi, tenendo presente che quello allegato al vigente Regolamento è già preciso e congruo al decoro, non può essere demandato ad un eventuale decisione della Giunta Capitolina e alle associazioni di categoria, che lo potrebbe cambiare annualmente. Oltre al fatto che tali scelte non possono, con ogni evidenza, esser cambiate ogni anno,

immaginiamo il caos che ciò creerebbe. Tali prescrizioni debbono essere approvate dalle Soprintendenze, comunali e statali, condivise con i cittadini proprietari del suolo pubblico e approvate come il Regolamento dagli organi consiliari municipali e comunali eletti per rappresentarli. Tale Abaco deve fare parte del Regolamento come allegato, come ora. Ciò che andrebbe inserito è la sanzione pecuniaria e amministrativa per chi non rispetta le prescrizioni relative agli arredi autorizzati.

Municipio III:

Osservazione 1:

Piani Massima Occupabilità, art. 4-bis, comma 4.

Accentra totalmente le competenze dei Piani di Massima Occupabilità territoriali alla Giunta Capitolina, togliendoli quindi ai Consigli dei Municipi competenti. La proposta, come viene evidenziato anche dai pareri tecnici, è in contrasto con le norme attualmente in vigore sul Decentramento Amministrativo, come quelle previste all'art. 55, che attribuisce la competenza del commercio ai Municipi e risulta altresì in contrasto con la competenza di programmazione attribuita dal TUEL e dal Regolamento di Decentramento ai Consigli.

La deliberazione si limita a citare il parere della Polizia Locale senza acquisire quello di altri uffici competenti, vedi quello eventuale della Sovrintendenza Capitolina o Soprintendenza di Stato ecc., quindi non si capisce quale iter ed in capo a quale soggetto amministrativo è attribuita tutta la procedura; ricordiamo che la Giunta non può svolgere un ruolo istruttorio.

Osservazione 2:

Concessione OSP generalizzata a tutte le attività di somministrazione, art. 4-ter, comma 1 e comma 2.

Viene di fatto data la possibilità a qualsiasi attività commerciale di ottenere l'OSP. Questo andrebbe in pieno contrasto a quanto previsto dall'art. 86 del TULPS e la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 35/2010. In particolare si fa notare troppo generica la definizione che mette in relazione l'attività svolta con gli allestimenti consentiti. Quindi proponiamo di inserire i seguenti commi:

"3. Ai laboratori artigianali di preparazione di prodotti alimentari di immediato consumo, ubicati al di fuori della Città Storica, possono essere concesse occupazioni permanenti o temporanee, per la collocazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5, di un massimo di due (2) panche, ciascuna di misura non superiore a 2 metri di lunghezza e di due (2) cestini per la raccolta di rifiuti da mantenere e svuotare a cura dei titolari o dei gestori. Le panche ed i cestini devono essere riposti all'interno dell'esercizio al termine dell'orario giornaliero di attività. In alcun caso è consentita l'occupazione del sedime stradale destinato alla sosta."

"4. Il soggetto nei confronti del quale sia stata accertata in via definitiva un'occupazione abusiva o una morosità nei pagamenti, non può ottenere il rilascio della concessione se non rimuove la violazione ed estingue i debiti."

Osservazione 3:

Posteggi su sosta tariffata, art. 4-quater, comma 7.

Vista la nota e pesante carenza di personale negli uffici dei Municipi, al quale a fronte delle gravose competenze il Comune non assegna le dovute risorse umane, in 90 giorni è praticamente impossibile portare a compimento tali verifiche.

Osservazione 4:

OSP su sedi stradali di viabilità principale, art. 4-quater, comma 8.

Le occupazioni di suolo pubblico non possono essere concesse sulla viabilità principale per ovvi motivi di sicurezza; inoltre chiediamo che sia chiarito che le OSP non possono essere rilasciate nelle aree di sosta tariffata su qualsiasi tipo di viabilità, visto che viene programmato e stabilito dal Dipartimento Mobilità il numero definito di stalli tariffati.

Osservazione 5:

Art. 4-quater, comma 10.

Dopo la parola "interesse" va aggiunto "per motivi di interesse pubblico quali sicurezza, viabilità, tutela dei beni culturali, igiene, ambiente ivi compreso l'ambiente urbano, estetica." E si applica sia alla revoca che alla eventuale delocalizzazione (in applicazione dell'art. 48 della delibera 30/2017).

Osservazione 6:

Art. 4-quater, comma 11.

Questo articolo è apertamente in contrasto con le norme del Decentramento Amministrativo; non si capisce con quale competenza il Dipartimento approvi quanto definito dal Municipio.

Osservazione 7:

Articolo 10. Si continua a indicare prescrizioni che verrebbero date dalla Giunta Capitolina; i regolamenti sono materia di Consiglio e l'OSP è materia delegata ai Municipi dal Regolamento del Decentramento Amministrativo. Pertanto eventuali prescrizioni valide per tutto il territorio cittadino dovrebbero essere approvate nel Regolamento dall'Assemblea Capitolina, mentre prescrizioni legate a una programmazione territoriale fatta dal Municipio competono al Consiglio Municipale.

Osservazione 8:

Esenzione per rastrelliere e posteggi privati, art. 19, comma 1.

Si potrebbe accettare se si aggiungesse la frase "solo se ad uso pubblico ed avendo acquisito i prescritti pareri ed autorizzazioni".

Art. 19-ter, comma 1, lettera "a".

Inserire prima delle parole "stipulare convenzioni" le parole "determinare i criteri e le modalità attraverso le quali Roma Capitale e i Municipi possono".

Art. 19-ter, comma 1, dopo lettera "i", aggiungere la seguente lettera:

j) determinare, di concerto con i Municipi, i criteri per la formazione dei Piani di Massima Occupabilità e i criteri e le modalità di revisione dei Piani già approvati.

Osservazione 9:

Esenzione e possibilità di occupare il suolo pubblico con contenitori di rifiuto privato.

Sembra potenzialmente pericoloso per l'igiene pubblica ed il degrado, concedere di esporre i contenitori privati su suolo pubblico in maniera indiscriminata e gratuita.

Osservazione 10:

Esenzioni dal pagamento, lettera "w".

L'articolo risulta mal formulato ed in linea di principio l'OSP per la realizzazione di sottoservizi devono essere pagati.

Municipio VIII:

- Alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 39/2014, all'art. 1-bis, co. 3 sostituire le parole "sessanta giorni" con le parole "quarantacinque giorni".
- Nella proposta di delibera eliminare gli alinea riguardanti le modifiche all'art. 4-bis, comma 4 primo e secondo periodo.
- Alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 39/2014 dopo l'art. 4-ter, comma 2 inserire i seguenti commi:

“3. Ai laboratori artigianali di preparazione di prodotti alimentari di immediato consumo, ubicati al di fuori della Città Storica, possono essere concesse occupazioni, permanenti o temporanee, per la collocazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 5, di un massimo di due panche, ciascuna di misura non superiore a metri 2 e di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura dei titolari o gestori. Le panche e i cestini devono essere riposti all'interno dell'esercizio al termine dell'orario giornaliero di attività. In alcun caso è consentita l'occupazione del sedime stradale destinato alla sosta.

4. Agli esercizi specializzati unicamente nella vendita di libri possono essere concesse occupazioni per la collocazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 5, di tavoli espositori, di dimensione massima di metri 1,00 per metri 1,50, da rimuovere al termine dell'orario giornaliero di apertura dell'attività.

5. Il soggetto nei confronti del quale sia stata accertata in via definitiva un'occupazione abusiva o una morosità nei pagamenti non può ottenere il rilascio della concessione se non rimuove la violazione ed estingue i debiti.”

Alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 39/2014, all'art. 19 dopo la lettera t) aggiungere la seguente lettera:

"u) le occupazioni con tende o simili, fissi o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico e la proiezione al suolo di elementi di arredo per i quali già è dovuto il canone."

Nella proposta di deliberazione al nuovo art. 19-ter, comma 1, lett. a) prima delle parole "stipulare convenzioni" inserire le parole "determinare i criteri e le modalità attraverso le quali Roma Capitale e i Municipi possono".

Nella proposta di delibera, al nuovo art. 19-ter, comma 1, dopo la lett. i) aggiungere la seguente lettera:

j) determinare di concerto con i Municipi, i criteri per formazione dei Piani di Massima Occupabilità e i criteri e le modalità di revisione dei Piani già approvati."

Dato atto che le Commissioni Capitoline Permanenti I e IX, nella seduta congiunta del 6 settembre 2019, hanno espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

che la Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, nella seduta del 28 novembre 2019, ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

che la Commissione Capitolina Permanente III, nella seduta del 28 novembre 2019, ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

che la Commissione Capitolina Permanente VI, nella seduta del 2 dicembre 2019, ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 Visto l'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212;
 Visto la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 39 del 23 luglio 2014 e ss.mm.ii.;
 Visto il vigente Regolamento Generale delle Entrate, come modificato dalla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 43 del 4 luglio 2011;

Visti i pareri dei Dirigenti responsabili del Servizio, Massimo Ancillotti, Stefano Cervi, Maria Vittoria Marini Clarelli, Francesco Paciello, Fabiostefano Pellegrini e Pasquale Libero Pelusi espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.) in ordine agli emendamenti approvati;

per i motivi indicati in premessa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

- A) di modificare il Regolamento di cui alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 39 del 23 luglio 2014 e ss.mm.ii. - avente ad oggetto la "Modifica delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori indicati nella Tabella di cui all'allegato C) del Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (Cosap), comprensivo delle norme attuative del PGTU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 30/31 luglio 2010, e successive modificazioni, e modifica del Regolamento medesimo con ripubblicazione integrale" - come di seguito indicato:
- all'articolo 3, comma 2: dopo la parola "modelli" inserire il seguente periodo "ovvero secondo le modalità previste per la procedura di compilazione/invio online";
 - all'articolo 3, comma 5 dopo la parola "ricevimento" sostituire il periodo "oppure in altra forma possibile e normativamente ammessa" con le parole: "ovvero tramite PEC o invio della domanda online, modalità quest'ultima da intendersi quale esclusiva successivamente alla definitiva messa in produzione del sistema applicativo dedicato";
 - all'articolo 3-ter, comma 5, lett. a): dopo le parole "connesse alle proprie attività" eliminare la frase "con carattere nazionale o operanti in almeno due regioni" e aggiungere "ed iscritte all'anagrafe delle Onlus dell'Agenzia delle Entrate ovvero le cosiddette Onlus di diritto";
 - all'articolo 4, comma 3 lettera b): dopo le parole "avviso di ricevimento" aggiungere le parole "ovvero, prioritariamente tramite PEC, qualora indicata, o esclusivamente tramite apposito strumento informatico in uso";
 - all'articolo 4, comma 3, lettera c): dopo le parole "avviso di ricevimento" aggiungere le parole "ovvero, prioritariamente tramite PEC, qualora indicata, o esclusivamente tramite apposito strumento informatico in uso";

- all'articolo 4, comma 3: dopo la lettera e), aggiungere la lettera f) così formulata: “f) verifica l'insussistenza di morosità tributaria nei confronti di Roma Capitale”;
- all'articolo 4, comma 4: dopo le parole "avviso di ricevimento" aggiungere le parole “ovvero, prioritariamente tramite PEC, qualora indicata, o esclusivamente tramite apposito strumento informatico in uso”;
- all'art. 4-bis, comma 2, lett. a): dopo la parola "giardino" inserire le parole "ville e parchi storici e in presenza di alberature e viali”;
- all'art. 4-bis, comma 2, lett. b): dopo la parola "artistico" inserire la parola “, architettonico”;
- all'articolo 4-bis, comma 4, sostituire come segue: "Nell'ambito della Città Storica, Roma Capitale può subordinare il rilascio di concessioni di suolo pubblico alle prescrizioni di appositi piani che individuino la massima occupabilità delle aree di rispettiva competenza. Tali piani sono approvati dalla Giunta Capitolina, acquisito il parere obbligatorio della Polizia Locale di Roma Capitale, della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e degli altri Uffici competenti per le singole materie, tenendo conto degli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale. In caso di modifiche normative che comportino cambiamenti dello stato dei luoghi, ovvero su impulso degli organi politici in relazione a specifici progetti volti al decoro ed alla rigenerazione urbana dell'area o, in occasione di mutamento delle condizioni poste alla base di un precedente diniego, di modifiche alla viabilità, le associazioni di categoria possono presentare una proposta di revisione delle occupazioni di suolo pubblico relative ad un PMO già assentito, da sottoporre successivamente all'approvazione della Giunta Capitolina. Per l'attuazione di quanto stabilito nel presente comma, la Giunta Capitolina provvede, con proprio atto, alla revisione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, al fine di adeguare l'articolazione dei medesimi alle correnti disposizioni.”;
- all'articolo 4-bis, comma 4-bis sostituire il testo come segue "Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, a qualunque titolo autorizzate, che ricadono nell'ambito delle isole ambientali, come definite dal nuovo P.G.T.U. di Roma Capitale - approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2015 - e ovunque realizzate nel territorio di Roma Capitale, il rilascio della relativa concessione di suolo pubblico è subordinato all'emanazione di apposite deliberazioni di Giunta Capitolina in ordine all'adozione di specifici piani che individuino la massima occupabilità dell'area concedibile all'interno delle isole ambientali medesime, nonché eventuali specifiche prescrizioni. Tali piani devono essere adottati dai Municipi territorialmente competenti entro un anno dall'individuazione delle isole ambientali”;
- all'articolo 4-ter, comma 1 sostituire l'intero comma come segue: "Per le occupazioni di suolo pubblico, realizzate con gli arredi previsti dal Catalogo di cui alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 193/2015, sono legittimati

all'ottenimento della concessione soltanto i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per i quali è consentita la consumazione al tavolo e l'attività di somministrazione è prevalente.";

- all'articolo 4-ter, comma 2 dopo la parola "espositiva" inserire le parole "quali panchine, solo fuori dalla Città Storica, così come definite, per ciascuna tipologia di attività, dal Catalogo dell'Arredo Urbano di cui alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 193/2015 e ss.mm.ii.";
- modificare il titolo dell'articolo 4-quater: "articolo 4-quater Limiti derivanti dall'attuazione del punto 4.2.2. del P.G.T.U." come segue: "Articolo 4-quater Limiti derivanti dall'attuazione del P.G.T.U.";
- all'articolo 4-quater, comma 5 sostituire le parole "adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 23 febbraio 2005" con le parole "approvato, da ultimo, con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2015";
- all'articolo 4-quater, comma 7: sostituire l'intero comma come segue "I Municipi, entro e non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, provvedono, di concerto con il Dipartimento Mobilità e Trasporti, alla predisposizione di piani di rilocalizzazione, oppure di concerto con il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive alla delocalizzazione delle occupazioni di suolo pubblico ubicate sulle sedi stradali, in conformità alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 30/2017 e ss.mm.ii., ritenute in contrasto con la normativa vigente, nel rispetto del decoro e della qualità dell'ambiente urbano. Il procedimento avviato per le delocalizzazioni dovrà concludersi anche con la revoca oppure la trasformazione della tipologia del posteggio. I piani debbono essere coordinati con i piani attuativi del P.G.T.U. qualora redatti. Le OSP, per le quali non sussiste la possibilità di rilocalizzazione o delocalizzazione, potranno essere disciplinate con apposito provvedimento per ciascuno dei singoli casi rientranti nella fattispecie. In caso di mancata adozione entro il termine previsto degli atti deliberativi dei piani da parte degli Organi Municipali, provvederà la Giunta Capitolina. Per l'attuazione di quanto stabilito nel presente comma, la Giunta Capitolina provvede, con proprio atto, alla revisione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, al fine di adeguare l'articolazione dei medesimi alle correnti disposizioni.";
- all'articolo 4-quater, comma 8: sostituire l'intero comma come segue: "I piani di cui al comma 7, prevedono, ad esito delle verifiche di cui al successivo comma 9, la permanenza delle occupazioni di suolo pubblico ubicate sulle sedi stradali della viabilità principale nei casi di seguito specificati:
 - a) su aree riservate alla sosta ed opportunamente recintate con elementi fissi ed aventi accessi ed uscite ben definiti;
 - b) su marciapiedi, a condizione che non ricadano in uno dei punti d), e), f), g), h) del comma 4 o su strade classificate di scorrimento e che la zona rimasta libera per il transito pedonale sia tale che i pedoni possano defluire

liberamente e non si rechi intralcio al traffico e/o pericolo per la sicurezza. I marciapiedi devono essere comunque di larghezza non inferiore a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada.

All'infuori dei casi previsti alle lett. a) e b), i piani medesimi prevedono il trasferimento sulla viabilità locale o su altre aree ritenute idonee.";

- all'articolo 4-quater, comma 10 dopo le parole "la rilocalizzazione" aggiungere le parole "e/o la revoca per motivi di pubblico interesse o delocalizzazione in applicazione dell'art. 48 della deliberazione n. 30/2017 e ss.mm.ii.";
- all'articolo 4-quater comma 11: sostituire gli ultimi due periodi come segue: "L'attuazione dei piani potrà essere applicata con atti separati per ambiti o nella sua interezza. I Piani saranno tempestivamente trasmessi ai Dipartimenti secondo il riparto di competenza di cui al comma 7";
- all'art. 4-quinques, comma 1, lett. i) dopo la parola "quant'altro" sostituire la parola "devono" con la parola "deve";
- all'articolo 4-quinques comma 3 dopo le parole "suolo pubblico già esistenti." inserire il seguente periodo: "Tale elenco e i relativi dati dovranno essere aggiornati in apposito applicativo informatico sottoposto anche al coordinamento del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive.";
- all'articolo 5, comma 3, dopo la parola "debiti", aggiungere il seguente periodo: "il soggetto richiedente che si trova in mora nei confronti di Roma Capitale per il mancato pagamento dei tributi locali non può ottenere il rilascio della concessione se non assolve al pagamento di quanto dovuto.";
- all'articolo 5, comma 4, lettera d): sostituire le parole "del Comune" con le parole "di Roma Capitale";
- all'articolo 5, dopo il comma 5 aggiungere il comma 6, con la seguente formulazione: "6. Roma Capitale può introdurre ulteriori canoni concessori non ricognitori, nei limiti previsti dalla legge per l'utilizzo particolare del suolo e del sottosuolo.";
- all'articolo 6, comma 1, lettera f): sostituire come segue "esporre all'esterno, privo dell'indicazione inerente i dati personali e all'interno dell'esercizio commerciale, l'atto di concessione e la planimetria dell'occupazione ad esso inerente, o copie autentiche degli stessi, rilasciate dall'ufficio competente";
- all'articolo 9, comma 2: dopo le parole "sull'imposta di bollo" inserire il seguente periodo "Lo stesso concessionario può presentare una proposta di revisione delle occupazioni di suolo pubblico che insistono in un particolare Piano di Massima Occupabilità, anche se già precedentemente approvato, da sottoporre all'approvazione della Giunta Capitolina";
- all'articolo 10, comma 2: sostituire il comma come segue: "Salve le diverse modalità di rinnovo per le tipologie speciali di occupazioni, le concessioni

permanenti possono essere rinnovate con il pagamento del canone per l'anno di riferimento, a condizione che non risultino variazioni e che rispettino determinate prescrizioni eventualmente stabilite dalla Giunta Capitolina e che l'Amministrazione non abbia comunicato il proprio diverso intendimento almeno trenta giorni prima della scadenza.";

- all'articolo 11 sostituire l'intero articolo come segue:
 1. “Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 2 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni;
 2. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.
 3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.”.
- all'articolo 12, comma 1: sostituire la frase: "deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 6 febbraio 2006, e successive modificazioni." con la frase "deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 30 del 1° giugno 2017, e successive modificazioni.".
- all'art. 14-bis sostituire l'intero articolo come segue:

"Articolo 14-bis: Indennità e sanzione per occupazione abusiva

 1. Chiunque effettui una occupazione abusiva di suolo pubblico diversa da quella descritta nel Regolamento sulle attività commerciali su aree pubbliche come da deliberazione di Assemblea Capitolina 1° giugno 2017, n. 30 s.m.i. e nel Capo VI della legge regionale Lazio 6 novembre 2019, n. 22, relativamente agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 150,00 a € 450,00.

2. Si applica il procedimento sanzionatorio disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la notificazione del verbale di accertamento dell'occupazione abusiva, redatto da personale del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale o da altri pubblici ufficiali incaricati dal Sindaco e dagli addetti all'attività di accertamento contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per il controllo delle entrate di Roma Capitale ai sensi dell'art. 1, commi 158 - 159 - 160 - 179 - 180 - 181- 182, della legge 27 dicembre 2006 n. 269 per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, aventi la natura di Pubblici ufficiali per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni di cui al comma 1 si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. L'ufficio o il comando di appartenenza dell'agente accertatore, a prescindere dalla contestazione o notificazione del verbale di violazione dell'occupazione abusiva, trasmette, entro il quinto giorno successivo all'accertamento, al Municipio competente per territorio, rapporto informativo contenente gli estremi dell'occupazione abusiva e tutti gli altri elementi necessari all'avvio della procedura di recupero dell'indennità di occupazione abusiva.
5. Il Municipio competente per territorio cura la procedura di riscossione dell'indennità di occupazione abusiva. In base al rapporto informativo trasmesso dall'ufficio o dal comando di appartenenza dell'agente accertatore, l'ufficio del Municipio competente per territorio emette un avviso di pagamento dell'indennità di occupazione abusiva.
6. Ai fini della determinazione dell'indennità, non si applicano i coefficienti moltiplicatori inferiori ad uno e l'occupazione abusiva si considera permanente se realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre - negli altri casi - si presume effettuata a decorrere dal trentesimo giorno precedente alla data del verbale di accertamento, salvo prova contraria a carico del trasgressore. In presenza di più verbali di accertamento nei confronti della medesima occupazione abusiva, sono calcolati anche i periodi intermedi, fatta salva la prova contraria a carico del trasgressore. Nei casi di occupazione abusiva commessa in relazione a tipologie di occupazione esenti o agevolate dal pagamento del canone in base a specifiche previsioni regolamentari, è dovuta l'indennità determinata sulla base delle tariffe ordinarie stabilite per le tipologie di occupazione realizzata.
7. La somma dovuta a titolo di indennità è maggiorata degli interessi legali da computarsi a giorno con decorrenza, per le occupazioni abusive permanenti, dal giorno dell'accertamento dell'illecito, e per le occupazioni abusive temporanee, dal giorno dal quale si presumono effettuate, ai sensi del comma 1.
8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva che deve essere rimossa o regolarizzata - ove ne ricorrano i presupposti - con la richiesta e il rilascio dell'atto di

concessione.

9. L'indennità è dovuta, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
 10. Ai sensi dell'articolo 2947 del codice civile, il termine di prescrizione per gli adempimenti di cui al comma 6 è fissato in cinque anni.
 11. Fatte salve le tempistiche di cui sopra, l'Amministrazione dovrà dotarsi di apposito strumento informatico per semplificare e consentire la verifica dell'applicazione di tali norme.”;
- all'articolo 17, comma 2 dopo le parole "le tariffe sono ridotte del 20% nelle strade precluse al traffico per oltre sei mesi" sostituire il periodo "ai fini dello svolgimento di lavori pubblici e del 50% nel caso di uno spostamento dell'attività commerciale per un periodo superiore a sei mesi, conseguente ad iniziative e/o deliberazioni del Comune stesso" con il periodo "o nelle aree disagiate di cui all'art. 19-ter lettera f), ai fini dello svolgimento di lavori pubblici e del 50% nel caso di uno spostamento dell'attività commerciale per un periodo superiore a sei mesi, conseguente ad iniziative e/o deliberazioni di Roma Capitale medesima.”;
 - all'articolo 17: dopo il comma 5, inserire i seguenti commi:
 6. “Nei casi di occupazione d'urgenza il canone è determinato aumentando del 50% la tariffa prevista per ciascuna categoria;
 7. per le Aziende di trasloco iscritte all'apposito Albo, l'Amministrazione potrà stabilire modalità particolari di pagamento anticipato, quale ad esempio carnet prepagato o similari e di rilascio delle relative autorizzazioni”;
 - all'articolo 18, comma 1: eliminare la frase: "Il canone non è dovuto per le occupazioni che, singolarmente considerate oppure sommate ai sensi del periodo precedente, sono inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.”;
 - all'articolo 18, comma 3: sostituire la frase: "senza tenere conto del sottosuolo utilizzato per i serbatoi” con la frase "tenendo conto del sottosuolo utilizzato per i serbatoi.”;
 - all'articolo 18, comma 4: dopo la frase: "Per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati o lineari, l'eccedenza è calcolata in ragione del dieci per cento dell'occupazione effettiva” inserire le parole "tranne nella Città Storica dove l'eccedenza è calcolata in ragione del cinquanta per cento dell'occupazione effettiva”.
 - all'articolo 18, comma 5-bis: dopo la frase: "Per le occupazioni di carattere temporaneo realizzate per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi di spettacolo a rilevanza nazionale ed internazionale ad accesso oneroso, la superficie eccedente i mille metri quadrati o lineari, in deroga a quanto stabilito ai commi 4 e 5, è calcolata in ragione del 40 per cento dell'occupazione

effettiva." inserire le parole "tranne nella Città Storica dove l'eccedenza è calcolata in ragione del sessanta per cento dell'occupazione effettiva.";

- all'articolo 18 inserire il nuovo comma 10 come segue:
 10. "L'Amministrazione potrà stabilire per le Aziende di trasloco iscritte all'apposito Albo da istituire presso il Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive, dimensioni forfettarie di occupazione con possibilità di eccedenza non superiore al 25 per cento.";
- all'articolo 19, comma 1, lettera l): dopo le parole "occupazioni relative ai passi carrabili affrancati" eliminare le parole ", ai sensi dell'articolo 20 del presente Regolamento.";
- all'articolo 19, comma 1, eliminare la lettera o) ed aggiornare le successive lettere poste in elenco;
- all'articolo 19, comma 1, proseguire l'elencazione alfabetica inserendo le seguenti lettere:
 - t) "occupazioni realizzate con stalli di sosta per le biciclette e per altri velocipedi, di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
 - u) le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici ed i relativi posti auto qualora previsti;
 - v) le attrezzature necessarie, se conformi al decoro, per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, qualora il servizio venga svolto da privati su concessione del Comune, diretta o indiretta;
 - w) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprensive delle aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi ovvero strutture di proprietà di Roma Capitale, o destinate a diventarlo, alla scadenza delle relative convenzioni. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale;
 - x) le occupazioni per l'esercizio dell'arte di strada nei limiti indicati dagli specifici regolamenti emanati dall'Amministrazione Capitolina;
 - y) le occupazioni di suolo pubblico effettuate da librerie ed edicole, queste ultime solo fuori del perimetro della Città Storica, fino ad un limite massimo di 1 metro quadrato ed utilizzate esclusivamente per l'esposizione di libri e riviste;
 - z) le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle associazioni senza scopo di lucro per iniziative, manifestazioni ed eventi in ambito culturale, ferma restando l'applicazione del canone agli spazi utilizzati, anche da terzi, per scopo di lucro;

- all'articolo 19-bis, comma 1 sostituire come segue: "È riconosciuta una riduzione in misura pari all'80 per cento del canone dovuto per le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate per la manutenzione delle facciate, il restauro degli immobili, la centralizzazione dell'impianto di ricezione, la riqualificazione energetica degli edifici, gli interventi certificati di miglioramento e/o adeguamento sismico degli immobili rientranti tra gli interventi ammessi al c.d. Sisma bonus, purché tali interventi si concludano entro nove mesi dal rilascio della concessione da parte dell'Amministrazione Capitolina e nell'oggetto della concessione sia attestata la conformità dei lavori alle prescrizioni previste dal Piano di tutela dell'immagine dell'area urbana della città di Roma, anche articolato per territori comunali. La riduzione si applica ai lavori iniziati entro i diciotto mesi dall'approvazione del Piano. I termini previsti nel presente comma sono fatti salvi in caso di inerzia da parte dell'Amministrazione e per cause non imputabili al concessionario."
- dopo l'articolo 19-bis: inserire il seguente nuovo articolo:

“Articolo 19-ter: Disciplina rimessa alla competenza della Giunta Capitolina

Con deliberazione di Giunta Capitolina, l'Amministrazione può:

- a) stipulare, previo parere degli organi competenti, convenzioni ovvero approvare specifici progetti con soggetti terzi che prevedano la compensazione totale o parziale del canone ovvero in caso di modifiche normative che comportino cambiamenti dello stato dei luoghi, ovvero su impulso degli organi politici in relazione ad iniziative volte al decoro ed alla rigenerazione urbana dell'area o, in occasione di mutamento delle condizioni poste alla base di un precedente diniego, di modifiche alla viabilità, l'ampliamento della superficie già contemplata nei Piani di Massima Occupabilità a fronte dell'effettuazione di prestazioni di pubblico interesse o utilità quantificate il cui valore è determinato nella convenzione o negli stessi progetti con modalità e criteri da determinarsi mediante avviso pubblico;
- b) determinare specifici canoni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero per l'Utilizzo Strumentale e Precario di beni culturali in consegna all'Amministrazione, il cui importo sia individuato sulla base della superficie occupata, della tipologia di occupazione e del rilevante interesse turistico della manifestazione o dell'esposizione, nonché dall'eccezionalità dell'evento e per l'effettuazione di riprese televisive, cinematografiche e multimediali di rilevante interesse culturale e produttivo per la città;
- c) determinare riduzioni ovvero l'esenzione dal pagamento del canone dovuto per occupazioni per manifestazioni a pagamento, il cui utile è destinato a scopi benefici o umanitari;
- d) determinare l'esenzione ovvero la riduzione del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico il cui utilizzo sia destinato a favorire lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, startup, per un periodo massimo di 2 anni;
- e) determinare l'esenzione o la riduzione del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico il cui utilizzo sia per favorire lo sviluppo di librerie, in tutta

Roma Capitale, di edicole ed artigianato fuori della Città Storica e del solo artigianato non alimentare, consentito dallo specifico Regolamento, all'interno della Città Storica;

- f) deliberare agevolazioni per le attività commerciali ed artigianali insediate in zone disagiate della città o nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;
- g) deliberare agevolazioni anche sotto forma di riduzione del canone concessorio per le attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione di linee di metropolitana, dei passanti ferroviari e delle opere destinate ai grandi eventi sportivi internazionali ed insediate, oltre che nelle aree precluse a causa di tali lavori al traffico veicolare o pedonale, anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità all'area preclusa;
- h) deliberare una riduzione del canone dovuto per l'attivazione di nuove attività commerciali in specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana, ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali;
- i) ridurre altresì, fino all'esenzione, il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana;
- j) determinare l'esenzione ovvero la riduzione del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico di totem contenenti defibrillatori di ultima generazione dotati di telecontrollo, onde gestire le emergenze e il continuo monitoraggio h24 in termini di funzionalità ed efficienza;
- k) prevedere riduzioni o agevolazioni nel caso il concessionario di un OSP sperimenti e applichi sistemi di calcolo puntuale della percentuale della raccolta differenziata;
- l) determinare riduzioni, ovvero esenzioni dal pagamento del canone dovuto per le occupazioni destinate ad iniziative, manifestazioni ed eventi in ambito culturale, la cui valenza sia riconosciuta dall'Amministrazione, e per le connesse occupazioni di eventuali spazi accessori e funzionali a vocazione commerciale, ferma restando la prevalenza su questi ultimi della superficie destinata allo svolgimento della attività culturali;
- m) prevedere riduzioni in conformità ai principi di corrispettività stabiliti dalla normativa vigente, nel caso di manifestazioni, eventi o iniziative per i quali è richiesta la concessione di un OSP, laddove il soggetto promotore provveda in autonomia, senza oneri per l'Amministrazione, alla gestione dei rifiuti;
- n) prevedere riduzioni o agevolazioni nei confronti di coloro che implementino la policy plastic free, secondo linee guida emanate dall'Amministrazione.

- all'articolo 20: eliminare
- all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: "Il canone deve essere pagato entro il settimo giorno dalla comunicazione di cui agli articoli 4, comma 4, e 9, comma 1, mediante versamento presso i servizi di tesoreria o su conto corrente postale, oppure con le altre modalità previste nel Regolamento Generale delle Entrate." con le parole "Il canone deve essere pagato entro il settimo giorno dalla comunicazione di cui agli articoli 4, comma 4, e 9, comma 1, mediante versamento presso i servizi di tesoreria o su conto corrente postale o l'utilizzo di appositi carnet prepagati, oppure con le altre modalità previste nel Regolamento Generale delle Entrate.";
- all'articolo 21, il comma 4 è così riformulato:
 4. "Il canone per l'occupazione permanente dovuto per gli anni successivi al rilascio dell'atto di concessione deve essere pagato con le modalità previste dal Regolamento Generale delle Entrate, in unica soluzione, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento e specificatamente portate a conoscenza degli utenti dagli Uffici competenti: Roma Capitale può inviare, tramite PEC o tramite posta elettronica, avvisi di scadenza senza che tale facoltà modifichi i termini di scadenza e gli obblighi degli utenti a provvedere spontaneamente al pagamento nei termini di Regolamento.";
- all'articolo 24, comma 5, lettera b): dopo le parole "Consiglio Comunale n. 13 del 24 gennaio 2000" inserire le parole "e ss.mm.ii.";
- all'articolo 24, comma 7: sostituire la frase "la Giunta Comunale stabilisce" con la frase "la Giunta Capitolina stabilisce";
- all'articolo 24, dopo il comma 7, inserire il seguente comma 7-bis: Con apposita deliberazione, la Giunta Capitolina approva e revisiona, nel rispetto del decoro e con cadenza triennale, il Catalogo dell'Arredo Urbano, valutando altresì forme di procedura semplificate e celeri per coloro i quali si adeguino entro sei mesi secondo le modalità ivi prescritte, nonché le eventuali proposte migliorative del medesimo, presentate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- all'articolo 24, comma 9: sostituire la frase "devono essere adeguate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento;" con la frase "devono essere adeguate entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento;"
- all'articolo 24, comma 10 sostituire le parole "Tali allegati costituiscono rispettivamente gli allegati A) e B) del presente Regolamento" con le parole " , nonché l'allegato A della deliberazione di Giunta Capitolina n. 193/2015. Tali allegati costituiscono rispettivamente gli allegati A), B) e D) del presente Regolamento."

"Inserire come nuovo allegato D) della presente deliberazione l'allegato A) (Catalogo Arredo Urbano Commerciale) della deliberazione di Giunta Capitolina n. 193/2015";

B) di dare mandato alla Giunta Capitolina affinché provveda, con proprio atto, alla revisione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, al fine di adeguare l'articolazione dei medesimi alle previsioni di cui all'articolo 4-bis, comma 4 e all'articolo 4-quater, comma 7, del Regolamento come modificato con la presente deliberazione nel testo integralmente ripubblicato in allegato alla stessa.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata il Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 23 voti favorevoli, 7 contrari e l'astensione dei Consiglieri De Priamo, De Vito, Figliomeni, Mennuni e Politi.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Bernabei, Catini, Chiossi, Coia, Di Palma, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Montella, Pacetti, Paciocco, Seccia, Spampinato, Stefano, Sturni, Terranova e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri Baglio, Bugarini, Celli, Corsetti, Palumbo, Piccolo e Tempesta.

La presente deliberazione assume il n. 91.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO - S. SECCIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
M. TURCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 31 dicembre 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 14 gennaio 2020.

Li, 30 dicembre 2019

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 10 gennaio 2020.

Li, 10 gennaio 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
p. IL DIRETTORE
F.to: G. Viggiano

ATTESTAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE

Le norme regolamentari approvate con la presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi dell'articolo 10 delle Disposizioni sulla legge in generale preliminari al Codice Civile.

Li, 15 gennaio 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
p. IL DIRETTORE
F.to: G. Viggiano